

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(BERNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

Ristrutturazione del settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi

Presentato il 12 aprile 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge volta a ristrutturare il settore.

L'attuale assetto dell'autotrasporto nazionale — anche in vista del mercato unico del 1993 — postula un ventaglio di interventi finalizzati a sostenere le im-

prese operanti nel settore che — come è noto — hanno necessità diverse in funzione della loro dimensione.

Si va, pertanto, da interventi volti a favorire i processi di fusione tra le imprese, la costituzione di forme associative, lo sviluppo delle predette, nonché la promozione dell'aggiornamento professionale,

ad altri tesi a far cessare dall'attività l'imprenditore monoveicolare.

L'articolo 2 prevede l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, per far fronte agli interventi disposti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 (commi 1 e 4).

L'articolo 3 prevede l'assoggettamento all'imposta in misura fissa per i conferimenti in società, in casi di fusione.

L'articolo 4 prevede incentivi (25 milioni per socio) per la costituzione di nuovi consorzi e cooperative.

È la disposizione qualificante della legge, volta a favorire l'aggregazione e, quindi, la ristrutturazione delle imprese di trasporto, soprattutto monoveicolari.

Nelle previsioni di legge rientra anche la predisposizione delle condizioni per impedire lo scioglimento delle forme associative incentivate.

L'articolo 5 prevede agevolazioni finalizzate allo sviluppo delle attività operative delle imprese, delle cooperative e dei consorzi già strutturati.

Contemporaneamente alle agevolazioni per le nuove imprese aggregate, sono previste agevolazioni per le imprese già strutturate e volte a migliorarne l'assetto organizzativo e gestionale.

L'articolo 6 riconosce la fiscalizzazione degli oneri sociali, per un biennio, per i lavoratori sottoposti a formazione.

Il settore, in effetti, abbisogna anche sotto questo aspetto di incentivi ai fini

del conseguimento di una maggiore professionalità: le procedure previste sono le medesime già collaudate in altri settori, sotto l'egida del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 7 prevede, per favorire l'esodo volontario per gli autotrasportatori iscritti all'albo che non hanno compiuto 60 anni di età se uomini, e 55 anni di età se donne, la corresponsione di una indennità di liquidazione in un'unica soluzione fino al compimento dei 65 anni. Contemporaneamente, chi ha usufruito dell'esodo ha diritto al riconoscimento di un premio-liquidazione per l'autorizzazione posseduta che verrà ritirata dal mercato.

L'articolo 8 prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli imprenditori monoveicolari che, rinunciando alla autorizzazione, siano assunti quali dipendenti di imprese di autotrasporto.

Date le molteplici esigenze del settore, l'ipotesi sopra illustrata, che anche nelle previsioni sarà limitata nell'applicazione, è doverosa, in quanto volta anch'essa a ristrutturare l'impresa di autotrasporto.

L'articolo 9 prevede le procedure e la costituzione di un comitato tecnico per la gestione del Fondo. La ripartizione dei fondi disponibili, tra le varie finalità, è stabilita dal Ministro dei trasporti.

L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria e la soppressione del Fondo di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il quadro complessivo degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è così valutato per il triennio 1990-1992:

agevolazioni fiscali (articolo 3 e articolo 7, comma 5)	30 miliardi
contributi acquisto autoveicoli e miglioramento assetto operativo, fiscalizzazione totale oneri sociali, incentivi cessazione attività e assunzione imprenditore monoveicolare (articoli 4, 5, 6, 7 - commi 1 e 4, articolo 8)	257 miliardi
	287 miliardi

La copertura finanziaria è assicurata:

30 miliardi mediante quota parte delle maggiori entrate derivante dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, e dalla legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

257 miliardi con le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2 assicurate nel triennio nella seguente maniera:

	1990	1991	1992
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 404 del 1985	—	—	—
prelevamento dal fondo di garanzia di cui alla legge n. 467 del 1984	30	—	—
legge finanziaria 1990 tabella A (misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci)	27	—	—
	10	70	120
	67	70	120

Alla luce della previsione globale di spesa sopraindicata, si procede ad una indicazione articolata dei costi riferiti ai singoli interventi previsti dalla normativa di cui trattasi.

Articolo 3 – Fusione.

La norma è diretta a concedere il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro in misura forfettaria di un milione in luogo di quella percentuale (uno per cento) prevista dalla normativa vigente.

L'onere per minori entrate che ne consegue è valutabile su base triennale in lire 15,5 miliardi sulla base dei seguenti parametri:

imprese iscritte all'albo	n. 210.000
imprese potenzialmente interessate all'ipotesi di fusione (imprese monoveicolari)	n. 85.000
ipotesi del 12 per cento di imprese effettivamente interessate	n. 10.200
ipotesi di conferimento medio per impresa	lire 250.000.000

Calcolo:

a) gettito sulla base dell'1 per cento:

$$10.200 \times \text{lire } 250.000.000 \times 1\% = \text{lire } 25.500 \text{ milioni};$$

b) gettito derivante misura forfettaria:

$$10.200 \times \text{lire } 1.000.000 = \text{lire } 10.200 \text{ milioni.}$$

Onere per minori entrate:

a) - b) = lire 25.500 milioni - lire 10.200 milioni = lire 15.500 milioni (in C.T.).

Articolo 4 – Contributo all'acquisto di veicoli nuovi per le cooperative di nuova costituzione.

Il previsto incentivo per la costituzione di cooperative si pone in termini alternativi alla fusione ed interessa la medesima categoria degli imprenditori monoveicolari.

Tuttavia, fermo restando gli appartenenti alle categorie (85.000 unità), poiché l'incentivo è subordinato all'acquisto di un nuovo automezzo da parte dei destinatari, si può ragionevolmente ritenere un ricorso all'utilizzo del beneficio dell'ordine del 4 per cento, pari a circa 3.500 unità.

Pertanto l'onere che ne consegue su base triennale è così valutabile:

$$3.500 \times \text{lire } 25.000.000 \text{ (contributo per ogni automezzo acquistato)} = \text{lire } 87,5 \text{ miliardi.}$$

Articolo 5 – Contributo miglioramento assetto operativo.

La norma presenta una duplice caratterizzazione nel senso che da un lato si rivolge ad imprese medio-grandi con più di tre autorizzazioni al trasporto, dall'altro ad imprese che intendano migliorare il proprio assetto organizzativo mediante il miglioramento delle proprie strutture di magazzinaggio sia in termini tradizionali che informatici.

La peculiarità della disposizione fa ritenere che l'accesso al beneficio risulterà particolarmente selezionato, per cui appare ragionevole ipotizzare un volume di investimenti nell'arco di un triennio di circa 100-150 miliardi di lire.

Il conseguente onere su base triennale, tenuto conto del previsto beneficio del 25 per cento sul volume degli investimenti, è così quantificabile:

lire 120 miliardi \times 25 per cento = lire 30 miliardi.

Articolo 6 – Corsi di formazione professionale.

La norma prevede a favore delle imprese che organizzino per i propri dipendenti corsi di formazione professionale il beneficio della fiscalizzazione totale degli oneri sociali per un biennio.

L'onere che ne consegue, tenuto conto del potere di contingentamento attribuito al Ministro dei trasporti, è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

retribuzione media settore (3° livello super.)	lire 26.000.000
aliquota contributiva fiscalizzata, comprensiva del premio INAIL e con un abbattimento medio del 28 per cento relativo al beneficio attuale della fiscalizzazione oneri sociali malattia	54,51%

Onere su base annua *pro capite*:

lire 26.000.000 \times 54,51 per cento = lire 14.173.000.

Nell'ipotesi che siano pari a 1.000 unità partecipanti autorizzati nel corso del triennio, l'onere è così quantificabile:

lire 14.173.000 \times 2 (biennio) \times 1.000 (unità) = lire 28 miliardi.

Articolo 7 – Incentivi alla cessazione di attività.

La norma prevede, in favore dell'imprenditore monoveicolare che abbia compiuto i 60 anni di età che cessi l'attività di trasporto, un triplice beneficio:

a) una liquidazione pari a lire 7.000.000 per ogni anno per il numero degli anni che residuano fino al compimento del 65° anno di età;

b) lire 25.000.000 all'atto della restituzione dell'autorizzazione al trasporto;

c) il beneficio dell'assoggettamento alla tassazione separata sulle liquidazioni di cui alle lettere a) e b).

L'onere che ne consegue è quantificabile sulla base dei seguenti parametri, tenuto conto del potere di contingentamento attribuito al Ministro dei trasporti e di un beneficio medio dell'indennità di cui alla lettera *a*) pari a 3 anni:

beneficio medio indennità di cui alla lettera *a*) lire 21.000.000;

beneficio di cui alla lettera *b*) lire 25.000.000;

ipotesi di destinatari della provvidenza n. 2.400;

agevolazione fiscale media n. 13 punti percentuali.

Onere:

A) lire 46.000.000 × 2.400 = lire 110 miliardi per indennità;

B) lire 110 miliardi × 13 per cento = lire 14,5 miliardi (in C.T.) per agevolazioni contributive.

Articolo 8 – Fiscalizzazione contributi per assunzione imprenditore monoveicolare.

La norma prevede a favore delle imprese di autotrasporto che assumono imprenditori monoveicolari il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per un biennio.

L'onere che ne consegue su base triennale in presenza anche del potere di contingentamento attribuito al Ministro dei trasporti è così quantificabile sulla base dei seguenti parametri:

importo beneficio medio annuo *pro capite* (confrontare articolo 6) lire 14.173.000;

ipotesi di unità beneficiarie n. 53.

Onere:

lire 14.173.000 × 2 (biennio) per 53 = lire 1.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

a) aumentare le dimensioni dell'impresa di trasporto, favorendo i processi di fusione tra le imprese;

b) favorire la costruzione di imprese, consorzi, cooperative;

c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari al trasporto delle merci mediante la istituzione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;

d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi, cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) favorire la sostituzione degli autoveicoli per l'impiego di mezzi di trasporto moderni, sicuri ed efficienti;

g) promuovere i trasporti combinati in modo che anche le imprese di minori dimensioni siano indotte ad esercitare tali trasporti;

h) favorire la cessazione dell'attività di imprese monoveicolari.

ART. 2.

(Integrazione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. Alle finalità di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui

all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che per lo scopo viene integrato di lire 227 miliardi, nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 37 miliardi per il 1990, 70 miliardi per il 1991 e 120 miliardi per il 1992. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le norme relative alle provvidenze previste dalla menzionata legge 30 luglio 1985, n. 404, fatte salve le procedure concessive in corso.

2. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato in relazione alle esigenze di maggior fabbisogno.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo.

ART. 3.

(Fusioni).

1. Per il periodo di un triennio, i conferimenti in società, anche consortili, esistenti o da costituire, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa o di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti ad atti di fusione tra imprese iscritte da almeno tre anni all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione; ad essi si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi dei beni conferiti in conseguenza degli atti di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio.

ART. 4.

(Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi e cooperative).

1. Alle imprese iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto terzi e che provvedono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad associarsi in cooperative o consorzi, può essere concesso un contributo di lire 25 milioni per un solo veicolo nuovo di massa superiore a 11.500 chilogrammi, acquistato o preso in locazione con facoltà di compera.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche all'impresa che aderisce, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, a consorzi o cooperative già esistenti alla stessa data.

3. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi alle seguenti condizioni:

a) la struttura associativa così costituita deve possedere una propria struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma e distinta da quelle proprie delle singole imprese facenti parte di detta struttura;

b) la conclusione dei contratti di trasporto deve essere effettuata dal consorzio o dalla cooperativa con conseguente loro assunzione della qualifica di vettore e relativa specificazione di tale qualifica nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

c) le imprese socie o consorziate non devono assumere, né eseguire trasporti in proprio; l'assunzione degli stessi deve avvenire unicamente a mezzo di apposito ufficio all'uopo preposto nell'ambito della struttura e la loro esecuzione deve essere effettuata in base ad un ulteriore rapporto intercorrente tra la cooperativa od il consorzio e le imprese socie o consorziate.

4. Nei confronti delle imprese costituite in cooperativa o consorzio che a

seguito di tale costituzione abbiano usufruito del contributo di cui al comma 1, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 3, sarà disposta la radiazione dall'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, con conseguente revoca del titolo autorizzativo ai sensi del secondo comma dell'articolo 43 della stessa legge.

ART. 5.

(Agevolazioni per le imprese strutturate).

1. Alle imprese iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da almeno tre anni e titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per veicoli di portata superiore a 11.500 chilogrammi, nonché alle cooperative e ai consorzi iscritti all'albo, può essere concesso un contributo di importo globale non superiore ad un miliardo di lire per investimenti in:

a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e della movimentazione delle merci;

b) strumenti e sistemi informatici e telematici;

c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri ed autotreni già in disponibilità;

d) immobili nei centri intermodali, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci dove non sono presenti centri intermodali.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 25 per cento dell'investimento complessivo.

ART. 6.

(Formazione professionale).

1. Alle imprese, nonché alle cooperative e consorzi iscritti all'albo di cui alla

legge 6 giugno 1974, n. 298, che realizzino per i propri dipendenti o per i lavoratori-soci corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, viene riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali sulla retribuzione dei lavoratori sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 9 e comunicati all'INPS ed all'INAIL, devono svolgersi sulla base di programmi concordati a livello nazionale tra le organizzazioni di categoria interessate ed i sindacati dei lavoratori, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e devono avere la durata minima di 300 ore.

2. Il Fondo provvede a rimborsare l'importo dei minori contributi su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL.

ART. 7.

(Incentivi per la cessazione dell'attività).

1. Alle persone fisiche ovvero ai soci di cooperativa a proprietà indivisa, con almeno 60 anni di età se uomini ed almeno 55 anni di età se donne, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e titolari di autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 41 della stessa legge, da più di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per veicoli di peso totale a terra superiore a 11.500 chilogrammi, i quali esercitano l'attività di autotrasportatore senza dipendenti, previa domanda da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è concessa la liquidazione in un'unica soluzione di un importo massimo pari a 35 milioni di lire, ridotto di lire sette milioni per ogni anno di età oltre i 60 se uomini e oltre i 55 se donne.

2. Il riconoscimento del diritto di cui al comma 1 è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione dagli albi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché alla conseguente revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della stessa legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Il Ministro dei trasporti determina annualmente il contingente di domande che possono essere accolte nel limite delle risorse assegnate per lo scopo ai sensi dell'articolo 9 e individua entro il 30 aprile di ciascun anno, con proprio decreto, coloro che debbono fruire del beneficio di cui al comma 1 tra coloro che hanno presentato la domanda, seguendo il criterio della maggiore età.

4. Il beneficiario deve contestualmente provvedere alla restituzione dell'autorizzazione, nonché alla radiazione per demolizione dell'autoveicolo in disponibilità, se di anzianità superiore ai dieci anni dalla data di prima immatricolazione, ovvero alla restituzione della carta di circolazione negli altri casi. Verificati gli adempimenti di cui al presente comma, al beneficiario predetto è concessa la somma di lire 25 milioni.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le somme di cui ai commi 1 e 4 sono equiparate ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Ai beneficiari delle disposizioni di cui al presente articolo è vietato richiedere una nuova iscrizione all'albo. La persona fisica che, avendo beneficiato dei premi di cui al presente articolo, esercita abusivamente l'attività di autotrasporto è punita, oltre a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, con una sanzione amministrativa di valore pari al premio percepito. L'autorità competente, all'atto della contestazione della violazione o del reato, dispone il sequestro conservativo del mezzo con il quale è stata commessa l'infrazione o il reato. In caso di condanna ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, si applica la pena accessoria della confisca del mezzo con il quale è stato commesso il reato.

7. Contestualmente alla concessione dei benefici di cui ai precedenti commi, la patente di guida del beneficiario è definitivamente declassata alla categoria B.

ART. 8.

(Assunzione di imprenditore monoveicolare in impresa di autotrasporto).

1. Alle imprese iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che assumono alle proprie dipendenze uno o più titolari di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, per un veicolo di peso totale a terra superiore a 11.500 chilogrammi, che esercitano l'attività di autostrasperto di cose per conto di terzi senza dipendenti, viene riconosciuta per due anni la fiscalizzazione totale degli oneri sociali relativi a ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Per le unità lavorative autorizzate dal Ministro dei trasporti il Fondo provvede a rimborsare l'importo dei minori contributi, su conforme richiesta, all'INPS ed all'INAIL.

3. L'autorizzazione al trasporto per conto di terzi di cui è titolare il lavoratore è trasferita d'ufficio, a titolo gratuito, alla impresa che lo assume.

ART. 9.

(Procedure).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dei trasporti ripartisce i fondi disponibili tra le varie finalità della presente legge e stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande.

2. Sulle domande di contributo, il Ministro dei trasporti delibera sentito un apposito comitato tecnico, nominato con decreto dello stesso Ministro, di cui fanno parte tre dirigenti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, due dirigenti rispettivamente dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché sei rappresentanti delle associazioni di categoria presenti nel comitato centrale del-

l'albo, un rappresentante del movimento cooperativo, un rappresentante dei sindacati.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 7, comma 5, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9 del decreto-legge n. 40 del 1990, nonché della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 257 miliardi per il triennio 1990-1992, di cui lire 67 miliardi per il 1990, lire 70 miliardi per il 1991 e lire 120 miliardi per il 1992, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1990, lire 70 miliardi per l'anno 1991 e lire 120 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione dell'associazionismo nell'autotrasporto merci »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1990, con una quota parte delle disponibilità in conto residui del capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti; quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1990, con le disponibilità di cui al Fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984,

n. 467, che viene soppresso. La somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.